

CIRCOLARE 07/2023

LOTTERIA ISTANTANEA – ADEGUAMENTO RT E CREDITO DI IMPOSTA

Con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate Prot. n. 231943 del 23 giugno 2023 sono state definite le modalità di attuazione del credito d’imposta per l’adeguamento dei registratori telematici alla nuova lotteria istantanea dei corrispettivi. Tale adeguamento, come disposto dal Provvedimento n. 15943/2023, dovrà essere portato a termine entro il 2 ottobre 2023. Di seguito i criteri di determinazione del tax credit, che potrà essere utilizzato esclusivamente in compensazione con modello F24, fino ad esaurimento dei fondi stanziati a copertura della misura.

Premessa

La Legge n. 79 del 26 giugno 2022 ha modificato l’art. 1, commi 540 e 544, della Legge n. 232 dell’11 dicembre 2016, introducendo la possibilità per i cittadini, che rivestono le medesime caratteristiche che consentono loro di partecipare all’attuale lotteria dei corrispettivi con estrazione premi differita, di partecipare anche alla nuova lotteria istantanea.

La gestione di tale nuova tipologia di lotteria rende nuovamente necessario adeguare i RT, in ragione delle mutate esigenze tecniche.

In tale ottica il c.d. Decreto “Aiuti-quater,” D.L. 30 aprile 2022, n. 36, art. 18, comma 4-bis, ha previsto il riconoscimento di un nuovo credito di imposta, finalizzato a sostenere i soggetti che si avvalgono di un registratore telematico per la memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi (ex art. 2, comma 1, del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127), con riferimento alle spese necessarie all’adeguamento cui sopra.

Le lotterie dei corrispettivi

In premessa ricordo quanto previsto dall’art. 1, comma 540, della citata Legge n. 232/2016 in ordine ai soggetti che possono concorrere alla lotteria dei corrispettivi, sia essa a estrazione premi differita che a estrazione immediata:

- le persone fisiche maggiorenni residenti nel territorio dello Stato;
- che effettuano, esclusivamente attraverso strumenti che consentano il pagamento elettronico, acquisti di beni o servizi, fuori dall’esercizio di attività di impresa, arte o professione;
- presso esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi.

Attualmente è possibile partecipare solo alla lotteria ad estrazione premi differita.

Il consumatore interessato a concorrere al concorso a premi è tenuto a comunicare il proprio codice lotteria all’esercente, che lo riporta sul documento commerciale.

Non è possibile richiedere l’inserimento del codice lotteria se sul documento commerciale viene riportato il codice fiscale del consumatore (es. acquisto di dispositivi medici).

Per ciascun euro di spesa viene attribuito al consumatore un “biglietto della lotteria”, ma solo per spese fino ad un massimo di 1.000 euro.

Restano esclusi gli acquisti on-line.

Le informazioni relative ai documenti commerciali per i quali il consumatore ha richiesto l’indicazione del codice lotteria sono oggetto di specifica trasmissione telematica, tramite RT, e sulla scorta di tale base dati avviene l’estrazione dei premi, a cadenza settimanale, mensile ed annuale.

A questa tipologia di lotteria, che resta in essere, l'art. 18, comma 4-bis, del D.L. 30 aprile 2022, n. 36, ha affiancato la c.d. "lotteria istantanea", e per tale ragione gli esercenti dovranno nuovamente adeguare i propri registratori telematici al fine di consentirne la gestione.

Le nuove specifiche tecniche per la lotteria istantanea

A definire le nuove specifiche tecniche, cui dovranno essere adeguati tutti i RT entro il 2 ottobre 2023, è stato il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate protocollo n. 15943/2023 del 18 gennaio 2023, intervenuto in modifica al Provvedimento n. 182017 del 28 ottobre 2016.

Il documento commerciale si arricchirà della presenza di un nuovo elemento, **un codice bidimensionale, scansionando il quale i consumatori saranno in grado di verificare nell'immediato l'eventuale vincita.**

Si rende pertanto necessario aggiornare i registratori telematici, affinché gli stessi siano in grado di generare e riprodurre tale codice bidimensionale sul documento commerciale, in modalità conforme alle caratteristiche riportate nelle "Specifiche tecniche valide per la lotteria ad estrazione istantanea" allegate al Provvedimento n. 15943/2023.

La nuova lotteria istantanea non sostituirà l'attuale lotteria a estrazione premi differita, bensì la affiancherà.

Sarà pertanto sempre possibile richiedere l'inserimento del codice lotteria sul documento commerciale, mentre per la partecipazione alla lotteria istantanea non sarà necessario richiedere nulla.

Sarà infatti il registratore telematico che, automaticamente, genererà e stamperà sul documento commerciale il codice bidimensionale, a fronte di una spesa effettuata dal consumatore pagata con moneta elettronica.

Non possono partecipare alla lotteria ad estrazione premi differita i documenti commerciali nei quali viene richiesto l'inserimento del codice fiscale.

Allo stesso modo, in presenza di codice fiscale, non sarà possibile partecipare alla nuova lotteria istantanea.

Il nuovo credito di imposta RT per lotteria istantanea

Il Decreto "Aiuti quater", D.L. 30 aprile 2022, n. 36, ha previsto l'introduzione di un contributo, sotto forma di credito di imposta.

Le caratteristiche del tax credit sono le seguenti:

- contributo pari al 100% della spesa sostenuta;
- con un massimo di 50 euro per ciascun strumento;
- entro il limite di spesa complessivo, previsto in 80 milioni di euro per il 2023.

Attenzione:

Il credito di imposta è riconosciuto solo con riferimento alle spese sostenute per l'adeguamento alla lotteria istantanea, non per l'acquisto di RT o per tipologie diverse di manutenzioni o implementazioni.

Il credito di imposta è riconosciuto a decorrere dalla prima liquidazione periodica dell'IVA successiva al mese in cui è stata registrata la fattura relativa all'adeguamento del misuratore fiscale e sia stato pagato con modalità tracciabile (Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate prot. n. 73203 del 4 aprile 2018) il relativo corrispettivo.

Affinché il credito di imposta maturi, e possa essere utilizzato, è quindi necessario che entrambe le condizioni di disponibilità ed avvenuta contabilizzazione della fattura e pagamento della fattura stessa in

STUDIO BORGONOVO

COMMERCIALISTA & CONSULENTE DEL LAVORO

Viale Monza n. 36 – 20833 Giussano (MB) - Tel. 0362/857036

modalità tracciabile, coesistono, fermo restando l'ulteriore problematica del rispetto del tetto complessivo di spesa di seguito esaminata.

La soglia massima di spesa blocca il tax credit lotteria istantanea

Il credito di imposta qui in esame sarà utilizzabile esclusivamente in compensazione con modello F24 (una successiva Risoluzione stabilirà il codice tributo da utilizzare).

La delega dovrà transitare esclusivamente dai canali telematici dell'Agenzia delle Entrate.

Cordiali saluti

Lo studio

silvia.borgonovo@cifra83.it

*Dott.ssa Silvia Borgonovo
Dottore Commercialista – Revisore Contabile*

marco.borgonovo@cifra83.it

*Dott. Marco Borgonovo
Consulente del Lavoro*